



COMUNE DI TOLFA

Città Metropolitana di Roma Capitale

Piazza Vittorio Veneto
00059 Tolfa (Rm)

Tel. 0766/93901
Fax 0766/9390243

Ordinanza n. 000073 del 31.05.2018

Oggetto: ORDINANZA ANTINCENDIO 2018

IL SINDACO

Vista la L.R. 4.2.1974, n.5 ed il relativo regolamento 7.3.1975, n. 2;
Visto il D.P.R. 10.9.1982, n. 915 e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la L.R. 11.4.1985 n. 37 istitutiva del servizio di Protezione Civile nella Regione Lazio;
Vista la deliberazione del Consiglio Regionale del Lazio n. 669 del 15.6.1998;
Visto il D.lgs.vo 267 del 18.8.2000;
Vista la L.R. 10.4.1991 n. 15 integrante la sopraccitata legge regionale n. 37/85;
Vista la Legge 24.2.1992, n. 225;
Vista la Legge 8.8.1995, n. 339, di conversione del D.L. 10.7.1995, n. 275, recante disposizioni urgenti per prevenire e fronteggiare gli incendi boschivi;
Vista la L.R. 2.5.1995 n. 17 che regola la tutela della fauna selvatica e la gestione programmata dell'esercizio venatorio;
Visto il D.lgs.vo n. 112 del 31.3.1999;
Vista la legge 15.3.1999 n. 59;
Vista la legge quadro in materia di incendi boschivi 21.11.2000, n. 353;
Vista la L.R. 28.10.2002 n. 39 e il regolamento regionale 18.4.2005 n. 7 (norme in materia di gestione delle risorse forestali);
Vista la deliberazione della Giunta Regionale n. 363 del 16 maggio 2008;
Visto il Piano di Protezione Civile Comunale approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 80 del 2.12.2016;

ORDINA

Su tutto il territorio comunale, nel periodo dal 15 giugno al 30 settembre 2018, considerato di massimo rischio di incendio boschivo, è vietato, nelle zone boscate o cespugliate ed in tutti i terreni condotti a coltura agraria, pascolivi o incolti, compiere azioni che possano arrecare pericolo mediato o immediato di incendio. E' vietata in tutto il territorio comunale la bruciatura delle stoppie e delle paglie, nonchè della vegetazione presente al termine di cicli produttivi di prati naturali o seminati, sulle superfici specificati ai punti seguenti:

- 1) superfici a seminativo ai sensi dell'art. 2 punto 1 del regolamento (CE) n. 796/04, comprese quelle investite a colture consentite dai paragrafi a e b dell'art 55 del regolamento (CE) n. 1782/03 ed escluse le superfici di cui al successivo punto 2);
- 2) superfici a seminativo soggette all'obbligo del ritiro dalla produzione (set-aside) e non coltivate durante tutto l'anno e altre superfici ritirate dalla produzione ammissibili all'aiuto diretto, mantenute in buone condizioni agronomiche e ambientali a norma dell'art. 5 del regolamento (CE) n. 1782/03;

Su tutto il territorio comunale è vietato, nel periodo dal 15 giugno al 30 settembre 2018, bruciare nei campi, anche incolti, le erbe palustri ed infestanti, nonché gli arbusti e le erbe lungo strade comunali, provinciali, e statali e lungo le autostrade, salvo gli abbruciamenti di prevenzione antincendio autorizzato.

A questo fine, in attuazione della L.R. 2.5.1995, n. 17, art. 38 comma 1 per "abbruciamenti per intervento di prevenzione antincendio autorizzato" si intendono quelli per i quali sarà stata inoltrata domanda al comando Corpo Carabinieri Forestali competente per territorio la quale non abbia espressamente e formalmente opposto un rifiuto entro cinque giorni.

Entro il medesimo termine di cinque giorni, l'autorizzazione può essere concessa con l'aggiunta di prescrizioni ulteriori e con la modifica di taluni dei parametri proposti.

La disciplina prevista al comma 1, legge 17/1995 art. 38 vige dal 1° marzo al 30 novembre, la deroga prevista dal comma 2 è subordinata alla medesima autorizzazione per il periodo di grave pericolosità al fine di prevenire la perdita del controllo di operazioni di abbruciamento.

Nella domanda che dovrà essere presentata con le modalità che garantisca la certezza della data, dovranno essere specificati:

- a) generalità dell'esecutore e/o responsabile delle operazioni di abbruciamento il quale assume le responsabilità civili ed al quale verranno riferite quelle penali per eventuali incendi che si dovessero verificare a causa di omissioni o di irregolarità compiute prima, durante e dopo l'abbruciamento medesimo;
- b) ubicazione del terreno sul quale l'abbruciamento avrà luogo;
- c) data, ora di inizio e presunta ora del termine;
- d) numero e nominativi delle persone impiegate nell'operazione;
- e) prescrizioni tecniche (disposte dall'autorità forestale o proposte dall'esecutore e/o dal responsabile dell'operazione di abbruciamento) da attuare per evitare il rischio di propagazione di incendi, come:
 - perimetrazione del terreno con solchi di aratro di varia larghezza;
 - procedere per settori e controvento;
 - eventuale disponibilità di acqua e/o di attrezzatura antincendio;
 - altri eventuali interventi preventivi disposti a seconda dei casi specifici;
 - assoggettamento ad eventuali motivi ostativi all'esecuzione dell'operazione, quali ad esempio, la contingente presenza di forte vento.

Le divieti e le sanzioni di cui al presente provvedimento si applicano anche a tutti i terreni boscati e cespugliati del territorio comunale.

È vietata l'accensione di fuochi o l'abbruciamento diffuso di materiale vegetale in terreni boscati o cespugliati e a distanza inferiore a 50 metri da essi.

Sono ammesse deroghe a quanto disposto nei seguenti casi:

- a) l'accensione di fuochi per attività turistico ricreative è consentita solo in aree idonee e specificatamente attrezzate, individuate e realizzate dagli Enti Locali, da altre Amministrazioni o da privati, previa autorizzazione della Regione Lazio-Assessorato Ambiente che accerti l'idoneità tecnica dei siti e delle opere progettate;
- b) l'accensione dei fuochi, allo scopo di eliminare i residui di interventi selvicolturali, ivi comprese la cura e la manutenzione del bosco, può essere consentita in rapporto alle esigenze di prevenzione degli incendi e resta subordinata ad apposita autorizzazione da rilasciarsi a cura del Corpo Carabinieri Forestali competente per territorio;
- c) per l'accensione di fuochi per le operazioni connesse alla gestione colturale ed economica dei fondi destinati alla produzione di impianti anche arborei, con particolare riferimento ai castagneti coltivati per la raccolta del frutto, pascolati o falciati e tenuti regolarmente sgombri da cespugli invadenti, il fuoco deve essere acceso negli spazi vuoti, e a ragionevole distanza dalle piante e opportunamente concentrato;
- d) per l'accensione dei fuochi per coloro che per motivi di lavoro sono costretti a soggiornare nei boschi;

Nel periodo di grave pericolosità per rischio di incendio boschivo, le autorità forestali possono inoltre disporre motivatamente la sospensione o il rinvio delle operazioni di abbruciamento.

Tutti gli enti ed i privati possessori a qualsiasi titolo di boschi, terreni agrari, prati, pascoli ed incolti devono adoperarsi in ogni modo al fine di evitare il possibile insorgere e la propagazione di incendi. In tal caso si prescrivono i seguenti interventi preventivi:

- 1) perimetrazione con solchi di aratro per una fascia di almeno 5 metri (oppure 10 metri se adiacenti linee ferroviarie) e sgombero da covoni di grano e/o altro materiale combustibile di:
 - a) terreni su cui si trovano stoppie e/o altro materiale vegetale erbaceo o arbustivo facilmente infiammabile che siano confinanti con boschi e/o vie di transito;
 - b) terreni coltivati a cereali dopo il raccolto;
 - c) terreni incolti;

- 2) le operazioni di interrimento delle stoppie debbono compiersi dopo il raccolto e concludersi entro il 20 luglio 2018;
- 3) ripulitura della vegetazione erbacea e/o arbustiva (fatta eccezione per le specie protette ai sensi della legge regionale 19 settembre 1974, n. 61) delle aree boscate confinanti con le strade ed altre vie di transito per una profondità di almeno 5 metri;
- 4) ripulitura da parte degli enti interessati (ANAS, Ferrovie dello Stato, Regionali e in concessione, Amministrazioni, Provinciali e Comunali, ecc.) della vegetazione erbacea e/o arbustiva (fatta eccezione per le specie protette ai sensi della L.R. 19.9.1974, n. 61) presente lungo le scarpate stradali, autostradali e ferroviarie, nel rispetto delle norme vigenti, compreso il codice della strada;
- 5) graduale conversione a fustaia della porzione perimetrale dei boschi cedui confinanti con le strade, per una fascia di almeno 10-20 metri di profondità (in quanto la forma di governo a fustaia diminuisce il rischio di propagazione di incendi rispetto ai boschi governati a ceduo).

Nelle aree e nei periodi di grave "pericolosità" a rischio di incendio boschivo, e di "allerta", sono vietate e sanzionate ai sensi dell'art. 10, comma 5) della legge 353 datata 21.11.2000 tutte le azioni e le attività determinanti anche solo potenzialmente l'innesco di incendio.

I proprietari e i possessori a qualsiasi titolo di terreni ricadenti in tutte le predette fattispecie saranno ritenuti responsabili dei danni che eventualmente si verificheranno per loro negligenza e comunque per l'inosservanza delle vigenti disposizioni di legge ed alle disposizioni sopra impartite.

Notificare la presente al Corpo Carabinieri Forestali Stazione di Tolfa, ai Vigili Urbani, all'Ufficio Tecnico Comunale e dare la massima diffusione.

IL SINDACO

(Dott. Luigi Landi)

Firmato da:
LUIGI LANDI
Codice fiscale: LNDLGR70D30C773B
Organizzazione: non presente
Valido dal: 28-05-2017 11:54:21 al: 28-05-2020 02:00:00
Certificato emesso da: InfoCert Firma Qualificata 2, INFOCERT SPA, IT
Riferimento temporale: SigningTime: 31-05-2018 12:46:11
Approva il documento